



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio e così composto:

Presidente

Giudice

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei sovraindebitati.

Visto il ricorso (iscritto al n. 1403-1/2025 del Procedimento Unitario) presentato in proprio, in data 4.09.2025 da

entrambi residenti

che formano unico nucleo familiare, per l'apertura della

liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI;

rilevato che i ricorrenti, in qualità di consumatori, il Sig. svolge attività lavorativa come dipendente, e la Sig.ra svolge attività di collaborazione continuativa presso - ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI, sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II, titolo IV o nel capo IX, titolo V del CCII;



rilevato che i ricorrenti non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno degli strumenti disciplinati dai suddetti capi II o IX del CCII (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata);

rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n. 136/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, immediatamente applicabile anche alle procedure pendenti, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare "le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni" e deve altresì contenere "l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo", secondo cui "quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie";

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che come si legge nella relazione del Gestore della Crisi, nominato dall'OCC, nella persona la debitoria complessiva è pari a complessivi € 137.917,28;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del suddetto gestore della crisi, il quale ha dichiarato che l'indebitamento degli stessi deriva essenzialmente da eventi di natura esogena, essendo venute meno le risorse reddituali del nucleo familiare e che infatti i debiti contratti con l'Istituto di credito per mutuo ipotecario (2008) e i debiti contratti con le finanziarie (2009) e (1999) erano antecedenti alla perdita dell'attività lavorativa di entrambi avvenuta, nel 2008 per la Sig.ra nel 2012 per il e che dunque detti debiti erano stati assunti coscientemente quando gli odierni sovraindebitati percepivano dei redditi adeguati a sostenerli.

rilevato che lo stesso Gestore della Crisi ha espresso valutazione positiva "sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda", come richiesto dall'art. 269, comma 2, CCII ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che il gestore della Crisi nella propria relazione ha dichiarato che: il patrimonio del Sig. ai fini della Liquidazione controllata ai sensi dell'art.268 Codice della Crisi e dell'Insolvenza è composto dal reddito libero da spese di sostentamento ai sensi dell'art 268 4 comma 6, e che lo stipendio netto effettivamente percepito dal Sig. da porre a base quale reale risorsa reddituale mensile equivale alla somma di euro 1.493,00;

rilevato che con riferimento alla Sig.ra l'Avv. ha esposto che il patrimonio della debitrice ai fini della Liquidazione controllata è composto da: 1) reddito libero da spese di sostentamento ai sensi dell'art 268 4 comma lett.b) (stipendio netto effettivamente percepito dalla Sig.ra da porre a base quale reale risorsa reddituale mensile equivale alla somma di euro 800,00; 2) autovettura tipo immatricolata nel 2008, 3) motociclo immatricolato nel 2008 acquistato usato nel 2019:

rilevato che il gestore della Crisi nella propria relazione ha dichiarato di rinvenire ai fini della fattibilità del Piano Familiare ex artt 66 e 268 CCI, "poste attive derivanti dal reddito di ciascuno dei debitori che possono essere poste a disposizione della procedura di Liquidazione Controllata calcolate in via indicativa e



non definitiva per una quota mensile pari ad euro 205,00 per il Sig. .198,00 riferitamente alla Sig.ra

e per una quota di euro

rilevato che dunque l'Avv. ha concluso che entrambi i debitori possono integralmente porre a disposizione della presente procedura: il rispettivo reddito da lavoro e il prezzo di vendita dell'autovettura tipo immatricolata nel 2008 e quello di vendita del motociclo immatricolato nel 2008 acquistato usato nel 2019 ;

rilevato che con riferimento al valore dei suddetti veicoli di proprietà della Sig. il Gestore della crisi ha dichiarato che non è stato possibile individuare un ipotetico valore di realizzo a causa della vetustà degli stessi;

rilevato che il nucleo familiare dei Sigg.ri è composto da essi stessi e la figlia minore di anni 17 e che il gestore della crisi ha attestato nella propria relazione, in merito alla quota di reddito asservibile, che il fabbisogno medio mensile della ricorrente "che vista la forbice reddituale tra i due coniugi (reddito mensile euro 1.493,00 e reddito mensile euro 750,00) è legittima la quantificazione delle sopraindicate spese di sostentamento rispettivamente nella percentuale del 70% e del 30%": 1) reddito medio euro 1.493,00 2) reddito medio euro 750,00 3) 70% spese di sostentamento = euro 1.288,00 4) 30% spese di sostentamento = euro 552,00;

rilevato altresì che il suddetto gestore OCC ha fatto espresso monito alla debitrice che "Secondo il disposto dell'art 66 CCI il progetto di risoluzione della crisi familiare deve proporsi in via unitaria. Conseguentemente si analizza in unico Piano Familiare di Liquidazione Controllata";

rilevato che il Gestore della Crisi ha attestato pertanto ai sensi dell'art. 268, 3° quarto periodo, come novellato dal D.Lgs 13 settembre 2024 n. 136 (cd correttivo ter) che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;

rilevato che, come opportunamente evidenziato dal Gestore della crisi, secondo il disposto dell'art 66 CCI il progetto di risoluzione della crisi familiare deve proporsi in via unitaria e che dunque va analizzato un unico Piano Familiare di Liquidazione Controllata;

che i sovraindebitati, in esecuzione del suddetto piano, come confermato dal Gestore della Crisi, hanno dichiarato mettere a disposizione del ceto creditorio: 1) la somma mensile che verrà definitivamente determinata ai sensi dell'art. 268 4 comma lett. b) CCII dall'intestato Tribunale mediante versamento diretto sul conto corrente intestato alla procedura di Liquidazione Controllata; 2) il ricavo dalla vendita dell'autovettura tipo 3) il ricavo dalla vendita del motociclo

rilevato che il suddetto Gestore, nella propria relazione, ha giudicato il piano Familiare di Liquidazione proposto coerente con le previsioni di cui agli artt 66 e art.268 e segg. Codice della Crisi e dell'insolvenza, "attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili" e che sulla base delle suesposte argomentazioni, ha espresso giudizio positivo in merito alla ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

rilevato che i debitori hanno messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio,



ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII;

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di
- 2) Nomina Giudice Delegato
- 3) Nomina liquidatore l'OCC nella persona
- 4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione (salvo autorizzare debitore o terzi ad usare taluno di essi);
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata, compresa la cessione del quinto dello stipendio;
- 8) dispone che il liquidatore:
 - entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro **90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - entro **5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 9) dispone che, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. F) e g) e comma 4, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro



delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17.09.2025.

Il giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA --
ENTE DEL TERZO SETTORE

